

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma (RM) – Circonvallazione Clodia, 5
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org
Sito: www.giuseppetorricollo.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

r [REDACTED]; rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), Circonvallazione Clodia n. 5 (00195), giusta procura in calce (PEC: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*; FAX: 06-37519932) **- RICORRENTI -**

Contro: **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco p.t., C.F.:
C.F.: 02438750586, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1

- RESISTENTE -

FATTO

1. I signori sopra indicati sono dipendenti a tempo indeterminato di ROMA CAPITALE con qualifica di “Istruttori” (Cat. C) o “Funzionari” (Cat. D) del “Corpo di Polizia Locale” presso la medesima amministrazione.

2. A seguito della **Deliberazione C.C. n. 257 del 19.12.2003 (doc. 1)**, il Comune di Roma (ora Roma Capitale) disponeva l'applicazione della disciplina di cui al “D.M. 8 gennaio 2001” - *“Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero”* - ai **tributi locali** e, per l'effetto, stabiliva gli importi – da addebitare ai contribuenti morosi – dei **compensi per l'attività di notifica degli avvisi di accertamento o liquidazione**, determinando in “**Euro 5,16**” il “costo unitario” per le “*notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/82 o tramite messi speciali o messi comunali, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73*”.

3. I ricorrenti, pur avendo effettivamente svolto per la resistente, fuori dall'orario ordinario e straordinario di lavoro e oltre le proprie mansioni di “istruttori” e “funzionari di polizia locale”, quindi oltre

i propri “compiti d’istituto”, le “attività di notificazione”, come “messi speciali” ex. art. 60 del DPR 600/1973, dei suddetti “avvisi di accertamento di tributi locali”, mentre **hanno ricevuto i compensi ad essi spettanti per l’attività di notificazione posta in essere negli anni dal 2008 al 2010, non hanno fino ad oggi ricevuto i compensi ad essi spettanti, con riferimento alle notificazioni da essi effettuate dal 2011 al 2015.** In particolare:

4. Come risulta dalla **Determinazione Dirigenziale n. QH/545/2011 del 21.02.2011, prot. QH/13392/2011 (doc. 2)**, agli odierni ricorrenti è stato liquidato il compenso, determinato dalla moltiplicazione dell’importo unitario suindicato di “euro 5,16” per “il numero di atti notificati”, quale indicato per ognuno di essi, relativamente agli accertamenti – tramite V.A.V. - emessi nell’anno 2009 per il pagamento della indennità di occupazione del suolo pubblico (COSAP) dell’anno 2006. Tant’è che nei **cedolini di marzo del 2012 (doc. 3)**, sia pure a distanza di un anno, risulta effettivamente liquidato il suddetto compenso a ciascuno dei medesimi ricorrenti (v. codice e voce “1505 ARR. NOTIF. CONTRAVVENZIONI 21.02.11 545”, con gli importi per ciascuno di essi indicati, corrispondenti agli importi di cui alla succitata “determinazione dirigenziale n. 545 del 21.02.2011”).

5. Come risulta dalla **Nota della Polizia Roma Capitale del 18.01.2012 (doc. 4)**, agli odierni ricorrenti è stato liquidato il compenso, determinato dalla moltiplicazione dell’importo unitario suindicato di “euro 5,16” per “il numero di atti notificati”, quale

indicato per ognuno di essi, relativamente agli accertamenti – tramite V.A.V. - emessi nell'anno 2011 per il pagamento della indennità di occupazione del suolo pubblico (COSAP) dell'anno 2006. Tant'è che nei **cedolini di marzo del 2013 (doc. 5)**, stavolta a distanza di un mese, risulta effettivamente liquidato il suddetto compenso a ciascuno dei medesimi ricorrenti (v. codice e voce “1505 ARR. NOTIF. CONTRAVVENZIONI 13.02.13 303”, con gli importi per ciascuno di essi indicati, corrispondenti agli importi di cui alla “determinazione dirigenziale n. 303 del 13.02.2013” citata nei cedolini).

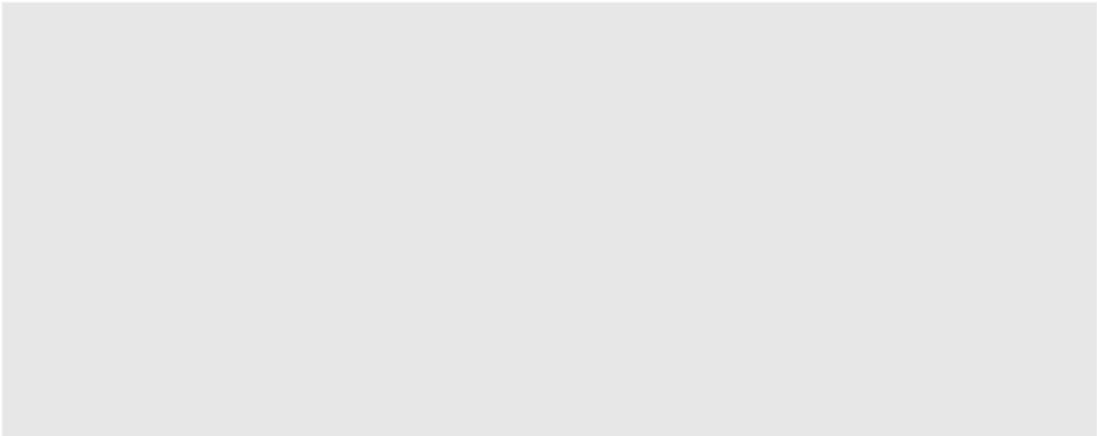
6. Come risulta dalla **Determinazione Dirigenziale n. QH/1318/2013 del 16.05.2013 (doc. 6)**, agli odierni ricorrenti è stato liquidato il compenso, determinato dalla moltiplicazione dell'importo unitario suindicato di “euro 5,16” per “il numero di atti notificati”, quale indicato per ognuno di essi, relativamente agli accertamenti – tramite V.A.V. - emessi nell'anno 2012 per il pagamento del canone iniziative pubblicitarie (CIP) dell'anno 2008. Tant'è che nei **cedolini di agosto del 2013 (doc. 7)**, a distanza di due mesi, risulta effettivamente liquidato il suddetto compenso a ciascuno dei medesimi ricorrenti (v. codice e voce “1505 ARR. NOTIF. CONTRAVVENZIONI 16.05.13 1318”, con gli importi per ciascuno di essi indicati, corrispondenti agli importi di cui alla “determinazione dirigenziale n. 1318 del 16.05.2013” citata nei cedolini).

7. Tuttavia, come risulta dalla **Determinazione Dirigenziale n.**

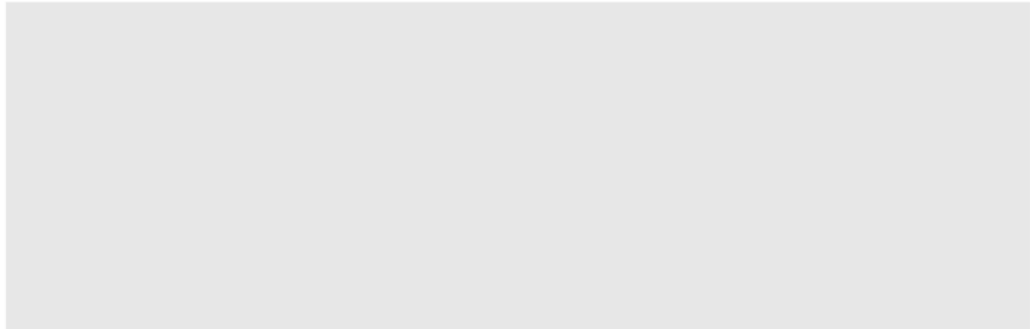
QH/1782/2013 del 03.07.2013, prot. QH/52400/2013 (doc. 8),
alcuni degli odierni ricorrenti, in particolare

[REDACTED], hanno effettuato per la resistente la notifica di “atti di accertamento emessi nel 2011, per il recupero dell’indennità di occupazione suolo pubblico riferita all’anno 2006”. Come risulta dalla *nota prot. n. 3456 del 19.01.2012* trasmessa dal Corpo di Polizia Locale a ROMA CAPITALE ed allegata e citata nella suindicata determinazione dirigenziale, i signori sopra indicati hanno effettuato la medesima attività di notificazione effettuata negli anni precedenti, solo che questa volta la determinazione dirigenziale veniva restituita dalla Ragioneria Generale al Dipartimento Attività Produttive con la seguente motivazione: ***“DALL’ATTO NON SI RILEVANO NORME, ANCHE DECENTRATE, A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DEI COMPENSI. LA CITATA DELIBERAZIONE C.C. 257/2003 CHE DETERMINA LA SOMMA DA ADDEBITARE AI DESTINATARI DELLE NOTIFICHE NULLA PREVEDE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEI RELATIVI INTROITI”***. Con tale motivazione **il pagamento non aveva luogo**. E dunque i suindicati ricorrenti, in base ai seguenti “numeri di atti notificati” hanno maturato i seguenti crediti:

[REDACTED]



8. Come risulta dalla **Determinazione Dirigenziale n. QH/1319/2013 del 16.05.2013, prot. QH/36195/2013 (doc. 9)**, successivamente integrata – con l’indicazione delle precedenti determinazioni dirigenziali che avevano invece avuto esecuzione – con la **Determinazione Dirigenziale n. QH/421/2014 del 21.02.2014, prot. QH/11620/2014 (doc. 10)**, tutti gli odierni ricorrenti hanno in seguito effettuato per la resistente la notifica di “atti di accertamento emessi nel 2012, per il recupero del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l’anno 2007”. Come risulta dalle *note prot. n. 3781 e 3765 del 17.01.2013* trasmesse dal Corpo di Polizia Locale a ROMA CAPITALE ed allegate alla suindicata determinazione dirigenziale (v. doc. 9), i ricorrenti hanno effettuato i seguenti numeri di “atti notificati” e maturato i seguenti crediti:



Anche questa volta la determinazione dirigenziale veniva restituita dalla Ragioneria Generale al Dipartimento Attività Produttive con la seguente motivazione: ***“DALL’ATTO NON SI RILEVANO NORME, ANCHE DECENTRATE, A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DEI COMPENSI. LA CITATA DELIBERAZIONE C.C. 257/2003 CHE DETERMINA LA SOMMA DA ADDEBITARE AI DESTINATARI DELLE NOTIFICHE NULLA PREVEDE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEI RELATIVI INTROITI”.*** Con tale motivazione **il pagamento non aveva luogo.**

9. Successivamente, sulla base della richiesta di ROMA CAPITALE inoltrata al Corpo di Polizia Locale in data 04.12.2012, prot. n. LRBH/45052 (**doc. 11**), nonché della ulteriore richiesta di ROMA CAPITALE inoltrata al Corpo di Polizia Locale in data 18.12.2012, prot. n. LRBH/45780 (**doc. 12**), gli odierni ricorrenti, come risulta dalla **nota prot. n. 10153 del 17.01.2013** trasmessa dal Corpo di

Polizia a ROMA CAPITALE (**doc. 13**), hanno effettuato per la resistente la notifica di “atti di accertamento emessi nel 2012, per il recupero del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l’anno 2008”. In particolare i ricorrenti hanno effettuato i seguenti numeri “**notificati**” e maturato i seguenti crediti:

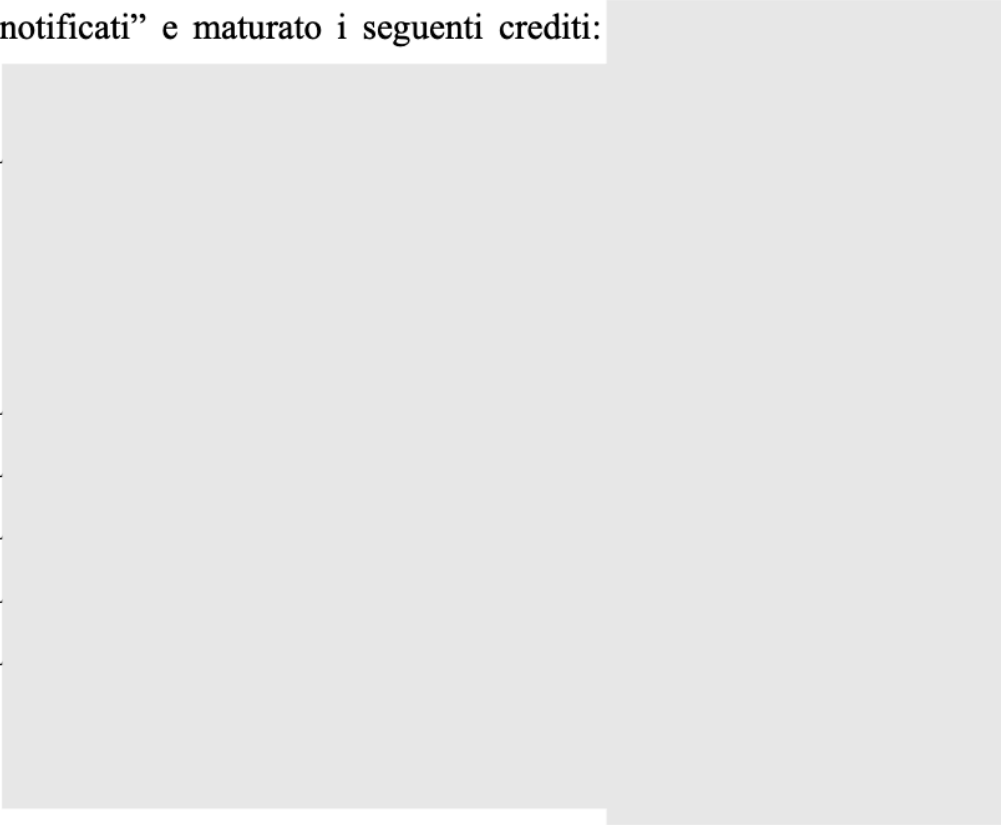
Orbene, rispetto ai suddetti crediti, una parte di attività di notificazione effettuata dagli odierni ricorrenti è stata infine remunerata, e cioè relativamente a complessivi “1.786 atti” indicati nella “determinazione dirigenziale n. 1318 del 16.05.2013” (doc. 6), con conseguente pagamento avvenuto nei “cedolini di agosto del 2013” (doc. 7). Per l’effetto, risulta che i residui “1.117 atti”, cioè la differenza fra i “2.903 atti” indicati in complesso nella Nota della

Polizia di Roma Capitale del 17.01.2013 (doc. 13) e i suindicati “1.786 atti” indicati nella Determinazione dirigenziale del 16.05.2013 (doc. 6), non hanno ancora ottenuto alcun pagamento. Di talchè **i ricorrenti hanno ancora i seguenti crediti non soddisfatti:**



10. In seguito, sulla base della richiesta di ROMA CAPITALE inoltrata al Corpo di Polizia Locale in data 16.12.2013, prot. n. LRBI/91241 (**doc. 14**), gli odierni ricorrenti, come risulta dalla **nota prot. n. 91615 del 07.05.2014** trasmessa dal Corpo di Polizia a ROMA CAPITALE (**doc. 15**), hanno effettuato per la resistente la notifica di “atti di accertamento emessi nel 2013, per il recupero del

Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l'anno 2009". **Neppure questa attività veniva remunerata.** In particolare i ricorrenti appresso indicati hanno effettuato i seguenti numeri di "atti notificati" e maturato i seguenti crediti:

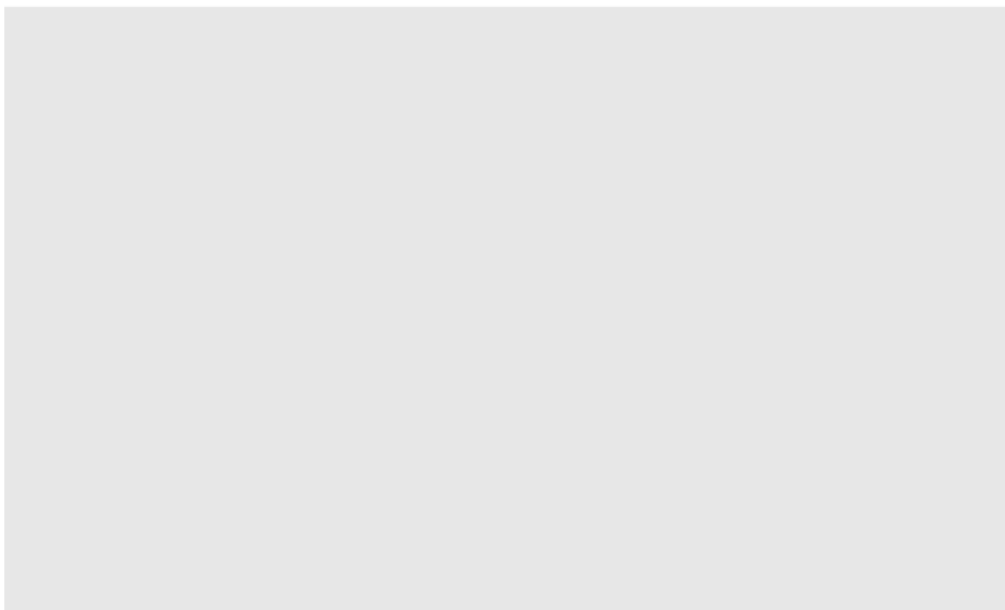


11. Tale "complessiva attività" è stata poi riepilogata nella **Determinazione Dirigenziale di ROMA CAPITALE n. QH/2600/2014 del 16.12.2014, prot. n. QH/86863/2014 (doc. 16)**, nella quale, oltre a disporsi il pagamento per gli atti notificati dai ricorrenti entro il 31.12.2013 e relativi alla riscossione del CIP per l'anno 2009 (attività indicata nei succitati doc. 14-15), si ribadisce la volontà di effettuare il pagamento a favore dei ricorrenti anche per l'attività di notificazione precedentemente posta in essere entro il 31.12.2011 e di quella posta in essere entro il 31.12.2012,

relativamente alla riscossione dei medesimi tributi locali (atti di cui ai summenzionati docc. 8, 9, 10).

Ciò dimostra che, ancora in data 16.12.2014, ai ricorrenti **non era stato corrisposto alcun compenso** per tutte le attività di notificazione già poste in essere dal mese di dicembre del 2011 e fino a dicembre del 2013.

12. Successivamente, sulla base della richiesta di ROMA CAPITALE inoltrata al Corpo di Polizia Locale in data 29.12.2014, prot. n. LRBI/89546 (**doc. 17**), gli odierni ricorrenti, come risulta dalla **nota prot. n. RH/75217/2015** trasmessa dal Corpo di Polizia e ricevuta da ROMA CAPITALE in data **08.04.2015 (doc. 18)**, hanno effettuato per la resistente la notifica di “atti di accertamento emessi nel 2014, per il recupero del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l’anno 2010”. In particolare i ricorrenti appresso indicati hanno effettuato i seguenti numeri di “atti notificati” e maturato i



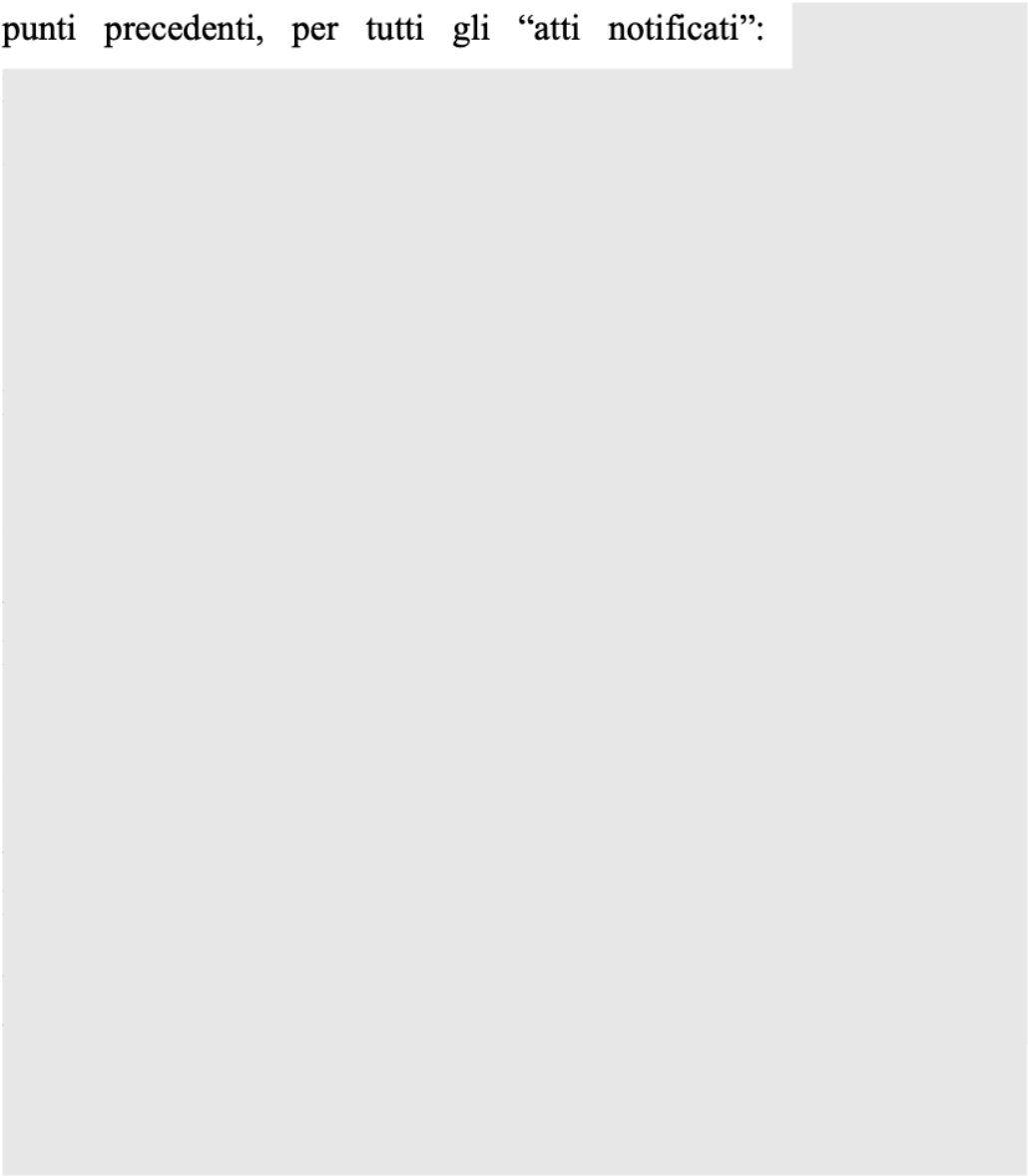
Neppure tale attività di notificazione svolta dai ricorrenti nel mese di gennaio del 2015 è stata ad oggi remunerata.

13. In data 22 e 27 aprile 2016 lo studio legale dell'Avv. Sara Romani inoltrava, rispettivamente a mezzo PEC e a mezzo raccomandata A/R (quest'ultima ricevuta da Roma Capitale il **2 maggio 2016**), ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE al pagamento delle suddette spettanze, in nome e per conto degli odierni ricorrenti, a tal fine mettendo in mora l'amministrazione ed interrompendo il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti (**doc. 19**). La medesima diffida era poi reiterata via PEC in data 16.09.2016 (**doc. 20**).

14. Nonostante le diffide, ROMA CAPITALE è ad oggi inadempiente nel pagamento di quanto maturato dai ricorrenti per le attività sopra indicate. I crediti complessivamente maturati dai ricorrenti sono certi, liquidi ed esigibili, supportati da idonea prova scritta. Non solo, gli importi complessivi maturati dai ricorrenti, per ciascun anno di attività posta in essere (dicembre 2011, dicembre 2012, dicembre 2013, gennaio 2014, gennaio 2015) e in base al numero complessivo di atti notificati, sono stati espressamente **riconosciuti e quantificati dalla debitrice amministrazione**, sia attraverso le note acquisite dal Corpo di Polizia (organo interno a Roma Capitale) sia attraverso gli atti di determinazione

dirigenziale, sottoscritti digitalmente. Da ultimo, **con atto notificato via pec dal sottoscritto difensore in data 30.01.2021 (doc. 21), gli odierni ricorrenti hanno nuovamente “interrotto” il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti.**

15. Si riporta il riepilogo dei “crediti totali” maturati da ciascun ricorrente, quali somme dei crediti maturati anno per anno, di cui ai punti precedenti, per tutti gli “atti notificati”:



DIRITTO

1. SUL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DELLA SUDETTA ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE INDIPENDETEMENTE DALLA MANCATA PREVISIONE DELLA RELATIVA VOCE NEL CCNL.

I fatti di causa sono provati documentalmente. Mentre agli odierni ricorrenti è stata sempre “retribuita” l’attività di notificazione posta in essere, come “messi speciali”, relativa ad avvisi di accertamento di violazioni concernenti “tributi locali” (COSAP, CIP), con riferimento alle attività poste in essere dai medesimi negli anni 2008, 2009, 2010 e in parte nel 2011 (v. doc. 10, che richiama tutte le “determinazioni dirigenziali di liquidazione” emesse ed effettivamente poste in esecuzione: la n. 1350/2008, la n. 1273/2009, la n. 3155/2009, la n. 545/2011, la n. 1221/2011, la n. 303/2013 e la n. 1308/2013”), **ai medesimi ricorrenti non è stata invece “retribuita” la medesima attività di notificazione avente ad oggetto i medesimi avvisi di accertamento di violazioni concernenti “tributi locali” (COSAP, CIP), con riferimento alle attività poste in essere dagli stessi negli anni immediatamente successivi, “da dicembre 2011 fino a gennaio del 2015”** (v. le determinazioni dirigenziali di liquidazione non eseguite e, ove assenti quest’ultime, le note della Polizia Locale recanti i riepiloghi delle attività poste in essere, con indicazione precisa per ognuno dei ricorrenti degli atti di notifica eseguiti: docc. 8-18).

Tale improvviso “blocco” dei pagamenti, già autorizzati con

determinazioni dirigenziali, è dipeso da una nota della Ragioneria Generale dell'Ente, secondo cui, come si è detto, ***“DALL'ATTO NON SI RILEVANO NORME, ANCHE DECENTRATE, A SUPPORTO DELL'EROGAZIONE DEI COMPENSI. LA CITATA DELIBERAZIONE C.C. 257/2003 CHE DETERMINA LA SOMMA DA ADDEBITARE AI DESTINATARI DELLE NOTIFICHE NULLA PREVEDE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEI RELATIVI INTROITI”***.

Tale motivazione è all'evidenza pretestuosa e illegittima.

Innanzitutto, non risulta allo scrivente che la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 del 2003 sia mai stata “revocata” o “sostituita” da successiva Deliberazione, specificamente riguardante la suddetta attività di notificazione. Tanto è vero che detta Deliberazione non viene menzionata solo nelle determinazioni dirigenziali di liquidazione messe in esecuzione (docc. 2-7), ma anche nelle determinazioni dirigenziali di liquidazione ad oggi non eseguite (per via del rilascio del suddetto parere sopra riportato) (docc. 8-18).

E' vero che l'unica fonte giuridica che ha determinato l'obbligo di Roma Capitale di “retribuire” nel modo anzidetto (cioè in ragione di “euro 5,16 per ogni atto notificato”) le suddette attività poste in essere dai ricorrenti, è la succitata Delibera dell'Ente, e cioè una fonte “non riprodotta in alcun Contratto Collettivo, né Nazionale né Decentrato”, ma questo non impediva alla suddetta fonte di creare effetti “vincolanti”, soprattutto una volta “eseguita” l'attività

oggetto di regolamentazione nella succitata Delibera.

Tale conclusione discende dalla circostanza che **le attività poste in essere dai ricorrenti non rientravano fra i “compiti contrattualmente” previsti per la “qualifica professionale” rivestita dai ricorrenti.** Ciò emerge innanzi tutto dalle stesse “determinazioni dirigenziali di liquidazione”, secondo cui: “...*in considerazione del notevole numero di atti e della necessità di espletare entro i termini di legge previsti tutte le formalità inerenti la notificazione dei medesimi, si è ritenuto opportuno ricorrere anche a personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale per la notifica di parte degli accertamenti di cui trattasi...*”. E’ evidente, pertanto, che la suddetta attività non rientra contrattualmente fra i compiti della “Polizia Locale”, dal momento che già esistono i “messi comunali” e cioè figure professionali specificamente preposte alle suddette attività di notificazione. Ciò diversamente dalla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada (e altre violazioni amministrative). Come emerge dall’evoluzione della disciplina dell’Ente afferente quest’ultima attività di notificazione, si è passati da un sistema che, fino al 2014, retribuiva la suddetta attività “in aggiunta alla retribuzione ordinaria”, quindi “fuori dall’orario sia ordinario che straordinario di lavoro” (v. le Delibere del Comune di Roma rispettivamente del 6 febbraio 2006 n. 43 e del 12 dicembre 2007 n. 555: **doc. 22**, che remunerano la suddetta attività con un compenso “forfettario” di “euro 2,60” per “ogni atto notificato”), ad

un sistema che, a partire dal mese di maggio del 2014, ha recepito la Memoria di Giunta del 14.03.2014 contenente le *“Linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata”* (v. Relazione di Roma Capitale del 24.03.2014: **doc. 23**). Per effetto di tale modifica, le attività di notificazione afferenti le violazioni delle norme del Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, già oggetto di “accertamento da parte degli organi della Polizia Locale”, sono state riattribuite alla Polizia Locale non più come “attività esterne” ai compiti d’istituto, bensì come attività rientranti nei predetti “compiti d’istituto”, con la conseguenza che le suddette attività sono state da allora retribuite come “lavoro straordinario”. In particolare, come emerge dalla Nota di Roma Capitale del 17.03.2015 (**doc. 24**) e dal relativo Allegato 1, negli anni dal 2015 in poi le suddette attività di notificazione, venendo ormai retribuite come “lavoro straordinario”, sono state così retribuite: per ogni 6 verbali notificati viene corrisposta 1 ora di “straordinario” e, quindi, ad ogni verbale corrispondono “10 minuti”; l’orario per realizzare tale attività è quello che va dalle ore 7 alle ore 21.

Tale nuova disciplina sulla retribuzione delle suddette notifiche dei verbali di accertamento di violazioni delle norme del Codice della strada ed altre violazioni amministrative, è del resto conforme alle leggi nazionali, che demandano agli stessi “organi accertatori” il compito di effettuare le “notificazioni” dei verbali di accertamento

(v. art. 201, comma 3, CdS, che a sua volta rinvia all'art. 12 del medesimo Codice, e quindi affida tale compito **anche alla “polizia locale”**; art. 14, comma 4, della legge 689/1981, che afferma: *“Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione”*).

Diversamente, le attività di notificazione afferenti gli avvisi di accertamento relativi ai “tributi locali” è disciplinata, a livello nazionale, dall'**art. 60 del DPR n. 600/1973 e s.m.i**, che afferma: *“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio...”*. E con riferimento in particolare ai TRIBUTI LOCALI, l'art. 1, comma 158, Legge 27/12/2006 n. 296 afferma: *“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con*

provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”.

E' evidente, pertanto, che in tali casi la legge non affida (anche) agli stessi “organi accertatori” il compito di effettuare le “notifiche” dei “verbali di accertamento” (come invece avviene per le violazioni del codice della strada ed altre violazioni amministrative). Per i “tributi locali” la legge, innanzi tutto, non attribuisce agli organi della “polizia locale” il compito di effettuare “l'accertamento delle relative violazioni”, dal momento che ai sensi dell'art. 1, c. 179 e 180 della legge 296/2006, tale compito spetta ai soggetti all'uopo “autorizzati” dal dirigente “dell'ufficio competente” (ufficio entrate). Inoltre, la stessa “attività di notificazione”, come si è detto, è attribuita dai dirigenti competenti a dei “messi speciali”. Quindi **non rientra fra i compiti della “polizia locale” tale attività di notificazione**, a differenza della notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada ed altre violazioni amministrative, che invece vi rientrano. Tanto è vero che, come risulta dai cedolini allegati (v. docc. 3, 5, 7), l'attività di notificazione delle violazioni diverse da quelle del codice della strada od altre violazioni amministrative, è indicata in modo separato (nei cedolini, infatti, laddove è presente la notifica di entrambe le suddette violazioni, sia quelle del CdS che queste afferenti tributi locali, esse vengono contabilizzate in modo separato, poiché si fondano su presupposti diversi).

Se, allora, le suddette attività per cui è causa non rientravano fra i

“compiti di istituto” degli odierni ricorrenti, ma erano compiti affidati agli stessi per “ragioni di economicità” (come si legge nelle determinazioni dirigenziali, era comodo attribuire “anche agli organi della polizia locale” il suddetto compito, vista l’enorme mole di atti da notificare e la necessità di farlo entro scadenze prefissate), ne deriva che **di nessuna rilevanza è la circostanza che la disciplina dei suddetti compensi non fosse recepita da una norma del “contratto collettivo decentrato”, né che a monte mancasse una “norma ad hoc” che disciplinasse tali compensi.**

Ed invero, la suddetta pretesa contenuta nel parere negativo reso dalla Ragioneria Generale dell’Ente, si fonda sul presupposto che i compensi predetti debbano essere “espressamente disciplinati” nell’ambito delle “fonti normative” che regolano la “retribuzione dei dipendenti pubblici”, e ciò sulla base del cd. “principio di onnicomprensività” della retribuzione dei pubblici dipendenti.

Tale presupposto, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, atteso che in materia di retribuzione di dipendenti pubblici “non dirigenti” il suddetto “principio di onnicomprensività della retribuzione” incontra delle eccezioni, ogni volta che le mansioni svolte dal dipendente pubblico **esulino dai propri compiti contrattuali**, e siano allo stesso attribuite “intuitu personae” o comunque per altre “ragioni di convenienza dell’Ente”, in modo comunque da assicurare l’economicità dell’azione amministrativa.

Sulla questione si è pronunciato di recente il **Tribunale di Roma**, nella **sentenza n. 3309 del 08.02.2021 (doc. 25)**, ove si afferma:

*“In definitiva, dal complesso della normativa sopra menzionata, si può escludere che sussistano preclusioni assolute alla retribuità di incarichi aggiuntivi per i dipendenti pubblici. Come sottolinea la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, del. 53/2017 prima cit., ‘Deve ritenersi, in sostanza, che per la generalità dei pubblici dipendenti (**che non rivestano qualifica dirigenziale**) **il principio di onnicomprensività operi in modo più attenuato**, atteso che, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, permane sempre l’obbligo di definire il complesso della remunerazione (fondamentale e accessoria) agli stessi spettante nella contrattazione collettiva o, in talune ipotesi, in quella individuale. Tuttavia, **per i soggetti non dirigenti, tale vincolo concerne solo gli incarichi, espletati nella medesima amministrazione e compresi nel rapporto contrattuale ad essi applicabile, e non tutti quelli per cui il conferimento o la designazione siano operati dalla struttura di riferimento ovvero in ragione della qualifica rivestita all’interno di essa. Per tali ultimi incarichi l’ordinamento non preclude di norma ai dipendenti che non rivestano posizione dirigenziale l’attribuzione di un compenso**’. In altri termini, solo quando il compito affidato sia completamente estraneo ai doveri derivanti dal rapporto di impiego e si svolga sulla base di un preciso incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza e fuori dell’orario di lavoro, può essere concesso un compenso extra retribuzione (Corte Conti, sez. II, 278/2005; vedasi, anche, C.d.S., Sez. V, 95/1997 e, con precipuo riferimento ai dipendenti degli enti locali,*

C.d.S., Sez. V, 892/1995 ove si legge che ‘Sono in contrasto con la norma di cui all’articolo 2 della Legge 23 gennaio 1968 n. 20, quindi con il principio di onnicomprensività della retribuzione, tutti i compensi aggiuntivi dei dipendenti degli Enti Locali che siano legati a prestazioni riconducibili alla esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con l’ufficio ricoperto’...”.

Per l’effetto, poiché le suddette attività di notificazione per cui è causa erano state attribuite dal Dipartimento competente agli “appartenenti alla polizia locale” non in quanto rientranti “nei compiti d’istituto” della Polizia Locale, ma in ragione della “eccezionale necessità” di “coadiuvare” i “messi notificatori” in una attività che richiedeva molto tempo e notevoli sforzi, e non essendo detta attività remunerabile neppure come “straordinario” (dal momento che lo “straordinario” presuppone lo svolgimento delle stesse mansioni svolte nell’orario normale di lavoro), è evidente che agli odierni ricorrenti spettasse una “retribuzione extra”, come quella per cui è causa, non essendo affatto necessario che tale “retribuzione” fosse disciplinata da una “fonte normativa”. Nella misura in cui l’Ente aveva di fatto “impegnato” nei “fondi” la “spesa” pari ad euro “5,16 per ogni atto notificato”, e aveva poi emanato, sulla base del lavoro effettuato, le determinazioni dirigenziali di liquidazione dei compensi così determinati, non aveva più alcun rilievo la circostanza che il suddetto impegno non fosse contenuto in alcuna “norma del contratto collettivo decentrato”, né che la Deliberazione dell’Ente – di cui al doc. 1 - si

fosse limitata solo a prevedere l'addebito al contribuente delle suddette spese (con ciò implicitamente riconoscendo il fatto che i suddetti "messi speciali" comportavano i predetti "costi" da addebitare ai contribuenti).

2. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, SUL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DELLA SUDDETTA ATTIVITA' COME STRAORDINARIO.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante ritenesse per qualche ragione non dovuto l'importo così come indicato nelle determinazioni dirigenziali, resta il fatto che gli odierni ricorrenti hanno svolto, dal 2011 al 2015, una attività ulteriore a quella ordinariamente svolta, cioè hanno svolto detta attività "oltre l'orario normale di lavoro", senza che la suddetta attività sia mai stata "retribuita".

In una prospettiva "risarcitoria", applicando analogicamente la disciplina adottata dall'Ente e sopra riferita per quanto concerne le distinte attività di notifica delle "violazioni amministrative", si ricava che per "ogni 6 verbali notificati" viene corrisposta "1 ora di straordinario" e, quindi, ad "ogni verbale" corrispondono "10 minuti". La retribuzione in questo caso dovrà considerare il livello economico posseduto, negli anni dal 2011 al 2015, dagli odierni ricorrenti, quale risultante dai cedolini in atti. E cioè: Bonassisa

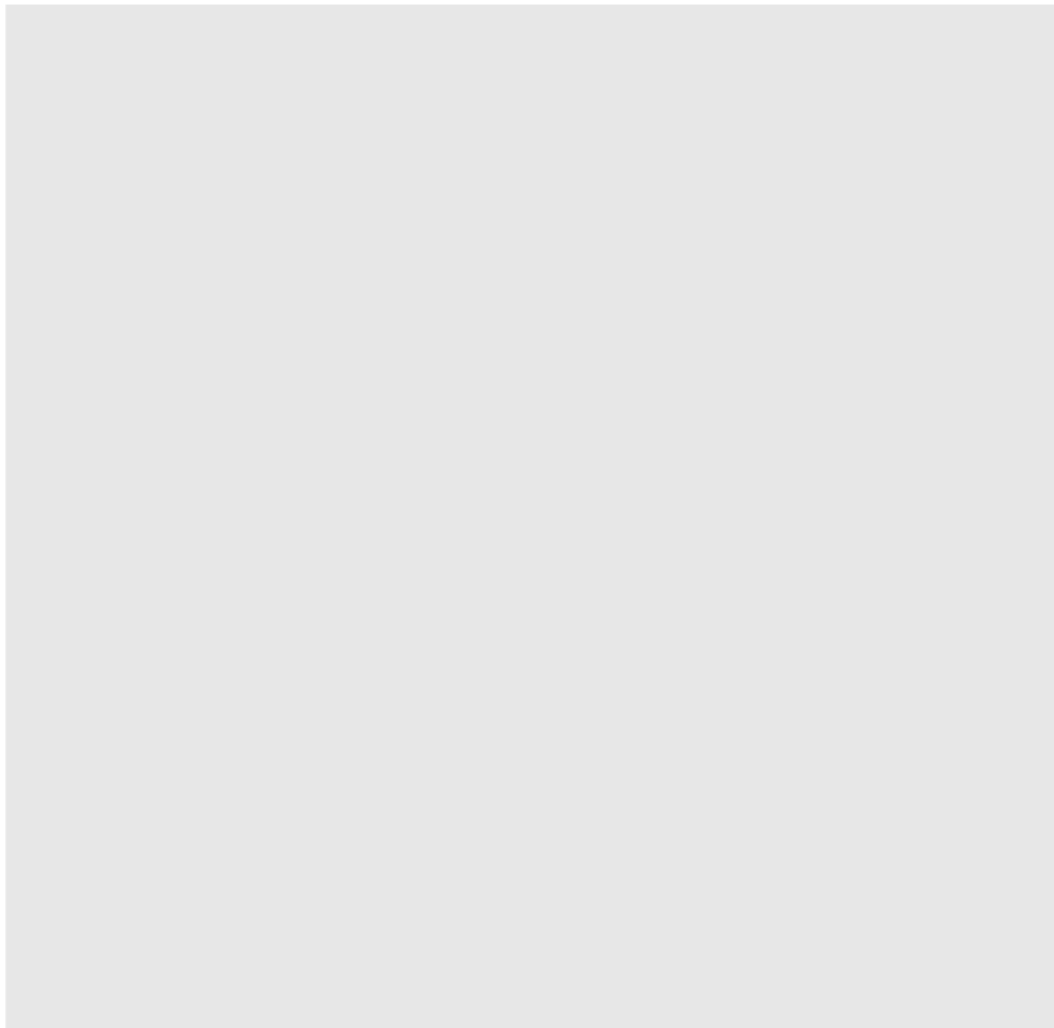
[REDACTED]

[REDACTED] Si allega un **estratto del CCNL Enti Locali 2008-2009 (doc. 26)**, rimasto vigente fino al 31.12.2015. In detto estratto viene indicato l'importo (con una percentuale di maggiorazione del 15% sulla retribuzione ordinaria) della retribuzione spettante per "un'ora di lavoro straordinario" in "giorni feriali" e "orario diurno", sulla base dei diversi "livelli di inquadramento" dei dipendenti. Per quanto di interesse nella presente causa: per [REDACTED]

[REDACTED]

Sommando gli "atti notificati" da ciascuno dei ricorrenti in ognuno degli anni considerati (v. i punti 7, 8, 9, 10, 12 del ricorso), si può tracciare il "riepilogo" delle "retribuzioni" per "straordinario feriale diurno" spettanti agli odierni ricorrenti, moltiplicando la retribuzione oraria suindicata **per il totale delle ore necessarie per notificare il totale degli atti**. E così: [REDACTED]

[REDACTED]



Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, i ricorrenti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

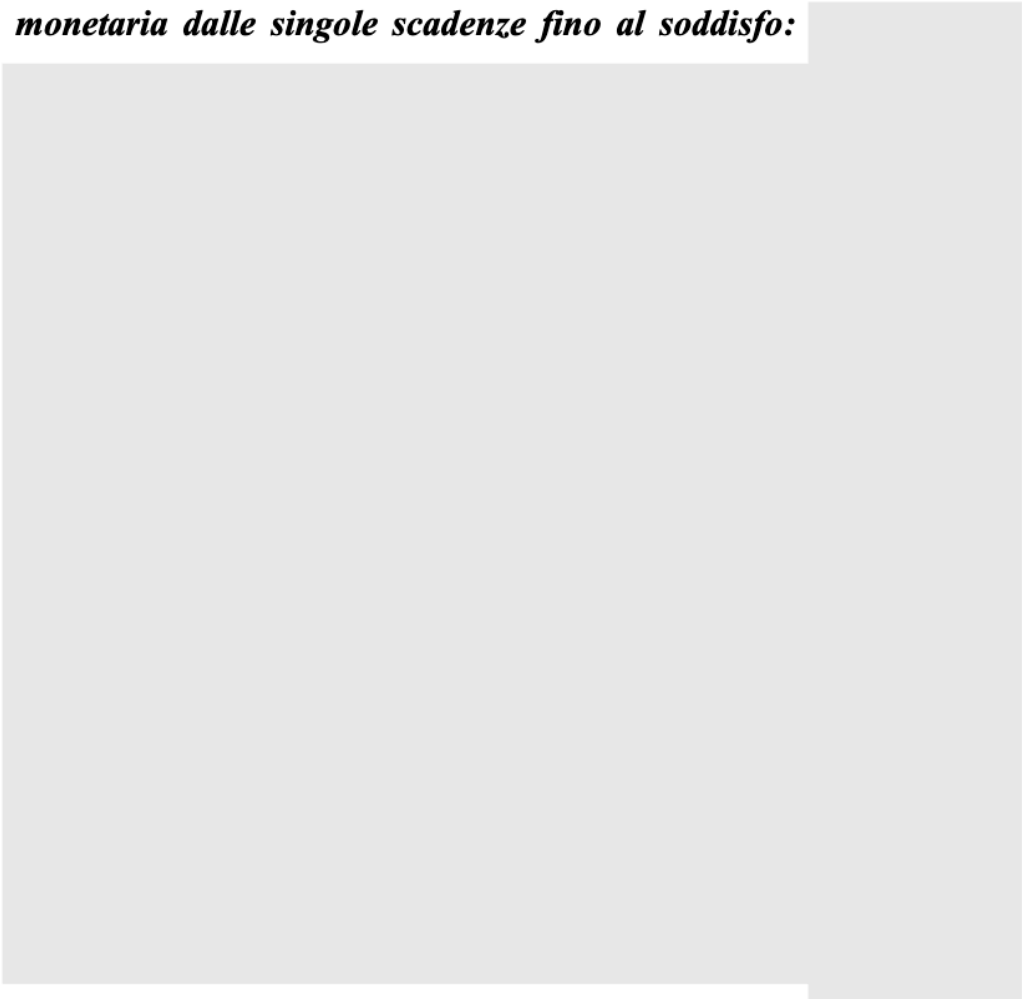
RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Roma, sezione lavoro, affinché fissi l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., ed emanati gli

ulteriori provvedimenti del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso: 1) **IN VIA PRINCIPALE**: condannare Roma Capitale al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme per ciascuno appresso indicato, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo:*



Con
condanna in entrambi i casi alla rifusione delle spese del presente
giudizio, oltre spese generali, iva e cpa e rimborso del contributo
unificato, da distrarsi al sottoscritto difensore in qualità di
antistatario”.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Deliberazione Comune di Roma n. 257 del 19.12.2003.
- 2) Determinazione Dirigenziale Roma Capitale del 21.02.2011.
- 3) Cedolini ricorrenti febbraio 2012.
- 4) Nota Polizia Roma Capitale del 18.01.2012.
- 5) Cedolini ricorrenti marzo 2013.
- 6) Determinazione Dirigenziale Roma Capitale 1318 del 16.05.2013.
- 7) Cedolini ricorrenti agosto 2013.
- 8) Determinazione Dirigenziale Roma Capitale del 03.07.2013.
- 9) Determinazione Dirigenziale Roma Capitale 1319 del 16.05.2013.
- 10) Determinazione Dirigenziale Roma Capitale del 21.02.2014.
- 11) Nota Roma Capitale del 04.12.2012.

- 12) Nota Roma Capitale del 18.12.2012.
- 13) Nota Polizia Roma Capitale del 17.01.2013.
- 14) Nota Roma Capitale del 16.12.2013.
- 15) Nota Polizia Roma Capitale del 07.05.2014.
- 16) Determinazione Dirigenziale Roma Capitale del 16.12.2014.
- 17) Nota Roma Capitale del 29.12.2014.
- 18) Nota Polizia Locale ricevuta da Roma Capitale il 08.04.2015.
- 19) Atto di diffida e di messa in mora del mese di aprile del 2016.
- 20) Atto di diffida e di messa in mora del 16.09.2016.
- 21) Diffida Avv. Torcicollo del 30.01.2021.
- 22) Delibere compensi per notifiche violazioni amministrative 2006 e 2007.
- 23) Relazione Roma Capitale del 24.03.2014.
- 24) Nota Roma Capitale del 17.03.2015.
- 25) Sentenza del Tribunale di Roma 3309 del 08.02.2021.
- 26) Tabella retribuzione oraria per straordinari.

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha il valore complessivo di **€ 40.149,96**, e quindi è*

*versato il contributo unificato di **€ 259,00.***

Roma, 18 febbraio 2021

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo